

# COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>n. 34</b> <b>Data 27.07.2015</b>	<b>Oggetto: Approvazione Piano Volumetrico cantiere Loc. Val Fondillo.</b>
--	--

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 10,30 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Di Santo Antonio	X	
3 Boccia Odorisio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6 Tesei Rosella	X	
7 Cadelago Mariangela	X	
8 Boccia Gian Luca	X	
9 Boccia Domenico	X	
10 Gizzi Marcello	X	
11 Cimini Cesidio	X	
<b>Assegnati</b>	<b>n. 11</b>	<b>Presenti n. 11</b>
<b>In carica</b>	<b>n. 11</b>	<b>Assenti n. 11</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

**La seduta è pubblica.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la comunicazione del 15 luglio 2015 del P.N.A.L.M. Acquisita al protocollo comunale n. 3832 del 16.07.2015 allegata alla presente;

Il Sindaco relazione sulla necessità e utilità di approvare il Piano Volumetrico cantiere Loc. Val Fondillo presentato dall'Ente P.N.A.L.M. proprietario dei fabbricati esistenti per i quali è in essere il P.R.E. approvato, di cui è stata rilasciata licenza edilizia per la ristrutturazione dei predetti fabbricati e conseguentemente accatastati dall'Ente P.N.A.L.M., ad oggi necessita approvare il suddetto Piano Volumetrico per la destinazione finale dei medesimi;

Interviene il Consigliere Gizzi il quale dichiara il proprio voto contrario in quanto il P.R.E. sarebbe scaduto avendo superato il limite dei 10 anni di efficacia in base all'art. 12 della L.R. n. 18/1983 e accenna alla perplessità della minoranza circa la necessità o meno della V.A.S. per l'approvazione;

Interviene il Consigliere Boccia Gian Luca che legge un atto di dissenso su quanto affermato dal Consigliere Gizzi che allega alla presente delibera e fa rilevare che esiste una sentenza del T.A.R. che prevede l'istituto della proroga automatica per i piani scaduti fino a nuova approvazione del piano;

Esce il Consigliere Tesei Rosella prima della votazione per incompatibilità;

Il Sindaco chiede alla minoranza di assumersi la propria responsabilità per una votazione unanime;

Con successiva separata votazione, che da le seguenti risultanze:

Presenti: n. 10  
Assenti: n. 01  
Favorevoli: n. 07  
Contrari: n. 03 (Boccia Domenico, Gizzi Marcello, Cimini Cesidio)

### DELIBERA

Di approvare il Piano Volumetrico cantiere Località Val Fondillo;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge che dà le stesse risultanze di quella principale;

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità contabile  
Il responsabile del servizio

Parere di regolarità tecnica  
Il responsabile del servizio

In una recente pronuncia, il Consiglio di Stato (Sez. V, 30 aprile 2009 n. 2768) si è nuovamente soffermato sul significato del principio generale contenuto nell'art. 17, primo comma, della legge n. 1150 del 1942 (per il quale, "decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso") ribadendo l'orientamento (ex plurimis, Sez. IV, 4 dicembre 2007 n. 6170, 28 luglio 2005, n. 4018, 02 giugno 2000, n. 3172, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 24 gennaio 2006, n. 508, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 27 aprile 2005, n. 638, T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 29 settembre 2004, n. 2718 e T.A.R. Campania Salerno, 07 agosto 1997, n. 488) secondo cui, fino all'approvazione di un nuovo strumento attuativo che disciplini le aree in essi incluse, deve riconoscersi efficacia "ultrattiva" ai piani attuativi scaduti.

La Quinta Sezione ha infatti osservato, con riferimento alle convenzioni di lottizzazione (correttamente assimilate ai piani particolareggiati disciplinati dalla c.d. legge urbanistica), che l'imposizione del termine di attuazione va inteso nel senso che le attività dirette alla realizzazione dello strumento urbanistico, sia convenzionale che autoritativo, non possono essere attuate ai sensi di legge

oltre un certo termine, scaduto il quale l'autorità competente riacquista il ~~potere-dovere~~ di dare un nuovo assetto urbanistico alle parti non realizzate, anche, in ipotesi, con una nuova convenzione di lottizzazione. Ma, fintantoché tale potere non viene esercitato, l'assetto urbanistico dell'area rimane definito nei termini di cui alla convenzione di lottizzazione o del diverso strumento attuativo. Ciò, sull'assunto che il richiamato art. 17 si ispira al principio secondo cui, mentre le previsioni del piano regolatore rientrano in una prospettiva dinamica della utilizzazione dei suoli (e determinano ciò che è consentito e ciò che è vietato nel territorio comunale sotto il profilo urbanistico ed edilizio, con la devoluzione al piano attuativo delle determinazioni sulle specifiche conformazioni delle proprietà), le previsioni dello strumento attuativo hanno carattere di tendenziale stabilità (perché specificano in dettaglio le consentite modifiche del territorio, in una prospettiva in cui l'attuazione del piano esecutivo esaurisce la fase della pianificazione, determina l'assetto definitivo della parte del territorio in considerazione e inserisce gli edifici in un contesto compiutamente definito).


Ne consegue che il termine di efficacia degli strumenti di pianificazione attuativa opera rispetto alle (eventuali) sole disposizioni di contenuto espropriativo e non anche alle prescrizioni urbanistiche di piano che rimangono pienamente operanti e vincolanti senza limiti di tempo, fino

all'eventuale approvazione di un nuovo strumento urbanistico attuativo.

La tesi sulla ~~ultrattività in parola~~ ad opinione di chi scrive, è senz'altro condivisibile. Ciò, in primis, per la esigenza di evitare che, a fronte di un programma urbanistico in parte realizzato, i nuovi interventi edilizi non si coordinino con il disegno urbanistico sino ad allora seguito, così alterandolo.



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO




---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. 6777

li 11-09-2015

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgvo n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE



---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgvo n. 267/2000)  
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgvo n. 267/2000).

Data 11-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE



